



COMUNE DI VALMONTONE

PROVINCIA DI ROMA

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

Ing. A. DI ANTONIO

*Consulenza Sicurezza Ecologia Ambiente Lavoro
Tecnico Competente Acustica Ambientale Albo R. Lazio n°43
Via Dalmazia, 1 - Te l/Fax 06 9411769 – 347 3328595
00046 - Grottaferrata (Roma)*

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. LINEE GUIDA REGIONALI
4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VALMONTONE
 - 4.1 Premessa
 - 4.2 Procedura seguita
 - 4.3 Criteri generali
 - 4.3.1 individuazione della classe I
 - 4.3.2 individuazione della classe V e VI
 - 4.3.3 individuazione della classe II, III, e IV
 - 4.3.4
5. AGGREGAZIONE PER AREE OMOGENEE
6. VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE
7. DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 LETT..D
8. REVISIONE ED AGGIORNAMENTO - CAMPAGNE DI MISURA -
INDIRIZI

1. INTRODUZIONE

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione la cui competenza è attribuita ai Comuni in base alla Legge n. 447 del 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), in conformità alle modalità indicate dalla normativa regionale in materia (L. R. Lazio n. 18/2001).

La classificazione acustica, oltre che un atto dovuto in base alla normativa vigente, rappresenta per le Amministrazioni locali la migliore opportunità di regolamentazione dell'uso del territorio, sulla base della tutela ritenuta opportuna per ciascun insediamento, sia civile che produttivo o di servizi. L'Amministrazione locale, pur nel rispetto di una normativa nazionale e regionale che definisce con precisione l'assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una propria discrezionalità da impiegare per valorizzare le peculiarità della proprio territorio e dei suoi elementi significativi.

A fianco delle pianificazione urbanistica la classificazione acustica potrà incidere sulla destinazione d'uso del territorio tramite la distinzione in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita, governando il territorio al fine di creare le necessarie separazioni, sia naturali che artificiali o tramite soluzioni tecnologiche, tra le zone destinate ad attività rumorose e quelle che invece richiedono la quiete.

Il Piano di Zonizzazione Acustica, nelle finalità della vigente legislazione, comunitaria, nazionale e regionale, è l'atto preliminare di un più ampio processo di caratterizzazione acustica del territorio che può essere sintetizzato in quattro fasi:

1. Zonizzazione acustica propriamente detta, ossia determinazione della qualità acustica del territorio del Comune, mediante la classificazione in differenti zone acustiche;
2. Rilevamento preliminare dell'ambiente acustico, ossia rilevazione del rumore effettivamente presente, mediante verifica delle emissioni delle sorgenti fisse e mobili e mappatura dei livelli rilevati;
3. Verifica delle criticità acustiche, attraverso il confronto tra i limiti teorici individuati nel piano di zonizzazione acustica e la mappatura del rumore effettivamente presente;
4. Elaborazione del piano di risanamento propriamente detto, con determinazione delle priorità attuative e individuazione delle metodiche di intervento.

L'intervento di risanamento acustico necessariamente **non coinvolgerà esclusivamente il Comune di Valmontone, ma richiederà il coinvolgimento diretto dei privati e degli Enti gestori delle attività principali emettitrici di rumore, con particolare riguardo ai gestori delle infrastrutture di trasporto, cui competono, ai sensi dell'art.10 della L.447/95, programmi specifici per interventi di bonifica acustica. In questo contesto il ruolo degli enti di controllo, come l'Amministrazione Provinciale quale coordinatore delle attività di risanamento di tutti i Comuni interessati dall'infrastruttura di trasporto e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) quale organismo tecnico principale, risulterà quello di stabilire apposite procedure per la definizione delle priorità e delle modalità di intervento, verificando l'adeguatezza dei progetti presentati per il risanamento e il risultato finale conseguito.**

La presente relazione di accompagnamento alla classificazione acustica del Comune di Valmontone si riferisce alla redazione della zonizzazione del territorio comunale ai fini

dell'inquinamento acustico, così come previsto dalla L.R. Lazio n. 18/2001, effettuata dall'ing. Angelo Di Antonio, iscritto all'Elenco della Regione Lazio dei Tecnici Competenti di Acustica Ambientale al n. 43, su incarico dell'Amministrazione Comunale di Valmontone

2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, indica, all'art. 6, tra le competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge regionale, cui sono affidati la definizione dei criteri di riferimento cui i Comuni devono attenersi.

Sono inoltre vigenti le seguenti Norme nazionali e regionali:

- D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- D.G.R. 13/10/93, n° 7804 - concernente criteri generali nella classificazione acustica del territorio;
- D.M. 11/12/96 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a cicli produttivo continuo;
- D.M. 31/10/97 - Metodologie di misura del rumore aeroportuale;
- D.P.C.M. del 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.P.C.M. del 05/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.P.R. n° 496 dell'11/12/97 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- D.M. del 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;
- D.P.R n° 459 del 18/11/98 - Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- L.R. Lazio n. 18/2001 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio.

Di seguito vengono riportate le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 :

Tabella a - Classificazione del territorio comunale (art. 1)

| |
|---|
| Classe I |
| Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. |
| Classe II |
| Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. |
| Classe III |
| Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici . |
| Classe IV |
| Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| Classe V |
| Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
| Classe VI |
| Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. |

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

| classi di destinazione d'uso del territorio | tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) | tempo di riferimento notturno(22.00-06.00) |
|---|--|---|
| I aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

Valore limite di immissione : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

| classi di destinazione d'uso del territorio | tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) | tempo di riferimento notturno(22.00-06.00) |
|---|--|---|
| I aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

Valore limite di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

| classi di destinazione d'uso del territorio | tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) | tempo di riferimento notturno(22.00-06.00) |
|---|--|---|
| I aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

TABELLA E: Valori di attenzione - Leq in dB(A)

| |
|---|
| a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; |
| b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. |
| Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95. |

3. LINEE GUIDA REGIONALI

La legge regionale n. 18/2001 stabilisce all'art. 7 che la classificazione acustica deve essere effettuata dai comuni suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore e degli indici di valutazione della attività antropiche esistenti..

Le linee guida regionali indicano il procedimento per la classificazione acustica del territorio. In tale ambito le classi estreme I, V e VI sono definite dal racchiudere nel proprio interno rispettivamente aree particolarmente protette, aree industriali ed aree industriali a ciclo continuo. Le classi intermedie II, III, IV sono attribuite mediante un sistema di sovrapposizione di tematismi ritenuti importanti da un punto di vista del rumore. Valutati in base a parametri che direttamente (traffico e densità attività produttive) o indirettamente (densità di popolazione) sono correlati al rumore.

I parametri considerati sono : la densità di popolazione, quella di attività commerciali e di servizi , di attività artigianali, ed infine il volume di traffico stradale.

Per ciascun parametro viene dato un giudizio (del tipo nullo, basso, medio, alto) e la sommatoria delle valutazioni determina l'assegnazione di un punteggio e quindi ad una delle classi II, III o IV.

I parametri vengono pesati secondo la seguente tabella:

| Densità | Peso |
|---------|------|
| Nulla | 0 |
| Bassa | 1 |
| Media | 2 |
| Alta | 3 |

L'attribuzione delle Classi Acustiche viene quindi effettuata sulla base dei pesi valutati:

| Classe | Punteggio |
|--------|------------|
| II | Tra 1 e 4 |
| III | Tra 5 e 8 |
| IV | Tra 9 e 12 |

Per quanto attiene alla classificazione della rete viaria e' stato tenuto conto del disposto di cui all'art 11 della LR Lazio 18/2001.

Sono previste inoltre specifiche disposizioni in casi particolari quali:

- aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo;
- aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale e turistico;
- aree a forte fluttuazione turistica stagionale;
- zona con presenza di poli di pubblici uffici, quartieri fieristici, centri commerciali, caserme, carceri;
- edifici costituenti discoteche o luoghi di pubblico spettacolo;
- zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici.

4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VALMONTONE

4.1 Premessa

Gli obiettivi sulla base dei quali è stato classificato il territorio comunale da un punto di vista acustico sono quelli della salvaguardia degli insediamenti abitativi, delle scuole, delle aree adibite a verde pubblico, delle aree protette e più in generale delle zone ed edifici che per loro destinazione richiedono una particolare tutela dal rumore.

Le finalità specifiche della Zonizzazione acustica del Comune di Valmontone saranno, una volta definito lo zoning acustico delle varie parti del territorio comunale, quelle di stimare il clima acustico esistente, sulla base dei dati di traffico e degli altri elementi relativi all'emissione di rumore da parte di sorgenti fisse e mobili, individuando le situazioni di incompatibilità fra clima acustico e classe di protezione richiesta nelle diverse aree e suggerendo misure di intervento sia di tipo strategico che di tipo tecnologico, per abbattere i livelli di inquinamento acustico incompatibili.

La metodologia prevista è quella del lavoro articolato in più fasi, corrispondenti a diversi livelli di impegno per l'Amministrazione interessata, ciascuna delle quali prevede momenti elaborativi, momenti attuativi e momenti di verifica strumentale e campale.

In particolare il governo della situazione acustica del territorio comunale vedrà le seguenti fasi:

1. progettazione del sistema e classificazione preliminare del territorio comunale;
2. realizzazione del piano di zonizzazione acustica e del regolamento del rumore;
3. piani di risanamento acustico.

La fase 1 del progetto si è articolata secondo il seguente schema metodologico:

- a) acquisizione e georeferenziazione dei dati socioeconomici ed anagrafici, urbanistici, di traffico veicolare e ferroviario;
- b) individuazione degli indicatori caratteristici delle classi I (ricettori sensibili) e V - VI (emettitori rilevanti), con perimetrazione delle relative aree;
- c) individuazione dei criteri di classificazione del territorio nelle classi intermedie, e loro applicazione alla situazione rilevata;
- d) studio e caratterizzazione del territorio comunale sulla base dei dati acquisiti, con redazione di mappe tematiche e dalla classificazione preliminare cartografica del territorio comunale in scala 1:10000;

La fase 2 del progetto articolerà secondo il seguente schema metodologico:

- e) Definizione dei diversi scenari presumibili per la evoluzione dello sviluppo del territorio e della società nell'ambito del Comune in studio;
- f) Effettuazione di una campagna di misure e rilievi acustici di verifica e ricalibrazione dei valori attesi dalla classificazione preliminare;

- g) Redazione del regolamento del rumore, per la gestione ordinata delle attività rilevanti nel campo dell'inquinamento acustico.

La fase 3 del progetto articolerà secondo il seguente schema metodologico:

- h) Definizione dei conflitti esistenti, nell'ambito della zonizzazione realizzata, sia per contiguità di zone a classificazione incompatibile secondo Norma, sia per esistenza di singolarità incompatibili con il carattere generale della zona;
- i) Verifica di fattibilità delle ipotesi di intervento di mitigazione dei conflitti riscontrati;
- j) Determinazione e calendarizzazione di un programma di opere da intraprendere a cura dell'Amministrazione e di misure da porre in atto nel caso di coinvolgimento di privati, per la risoluzione definitiva delle problematiche emergenti

La classificazione acustica del territorio è stata redatta in collaborazione con strutture interne al Comune come l'Ufficio Tecnico Comunale Arc. Andreotti, e geom. Cardinale

4.2 Procedura seguita

La classificazione acustica del territorio comunale in sei classi, come indicato nelle tabelle I e II allegate al D.P.C.M. 14/11/97, è il frutto di una fase preliminare di analisi territoriale ed una successiva fase di attribuzione di aree omogenee ad una stessa classe acustica, in conformità con il D.P.C.M. citato e con gli altri elementi normativi cogenti in materia di rumore.

La fase di analisi territoriale è stata ottenuta, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia, mediante la combinazione di dati statistici e di altre informazioni disponibili relativamente alla:

- localizzazione di servizi;
- consistenza di attività economiche e produttive (industria, commercio, artigianato, agricoltura, terziario) e residenziali;
- presenza di sorgenti specifiche di rumore.

Tali dati sono stati georeferenziati alle sezioni di censimento, con la eccezione dei dati di traffico che sono stati referenziati al grafo stradale, secondo la classificazione delle strade adottata dal PRG

Tali informazioni inoltre sono state correlate con le destinazioni d'uso del territorio attuali e/o definite nello strumento urbanistico in revisione, considerando la presenza di infrastrutture di trasporto, l'intensità del traffico, i nuovi insediamenti previsti etc. , al fine di pervenire ad una analisi integrata con la dinamica delle trasformazioni attese sul territorio..

Le diverse e numerose modalità di aggregazione dei dati elementari, che saranno successivamente descritte, hanno concorso ad attribuire l'unità territoriale di base, come si è detto coincidente con la sezione di censimento, ad una specifica classe acustica.

Il passo successivo è stato quello di aggregare le sezioni con caratteristiche acustiche omogenee per arrivare alla definizione delle macro aree assegnate alle classi acustiche di Legge.

I criteri di attribuzione del territorio alle classi acustiche sono stati, ove possibile, integrati da risultanze osservative, al fine di consentire una lettura il più possibile aderente all'ampia articolazione tipologica rappresentante la realtà territoriale.

4.3 Criteri generali

Di seguito sono riportati i criteri fondamentali per la attribuzione delle sezioni di censimento alle distinte classi acustiche. Preliminarmente, come da norma, sono state definite le appartenenze alle classi I, V e VI, considerate come invarianti, ossia non connesse a parametri numerici, ma esclusivamente alla presenza di particolari recettori ed emettitori acustici; successivamente le sezioni censuarie residue sono state assegnate, sempre con metodo di Norma, alle restanti Classi II, III e IV.

4.3.1 Individuazione della classe I

La classe I è stata assegnata a sezioni dove sono localizzate i principali recettori acustici sensibili, sotto dettagliati.

4.3.1.a Strutture scolastiche

Nell'ambito del territorio comunale sono presenti numerose realtà scolastiche di vario ordine e grado; in questa fase di analisi sono stati individuati sul territorio tutti gli edifici dedicati esclusivamente all'uso scolastico, attribuendone alla classe I la relativa sezione censuaria.

4.3.1.b Strutture sanitarie

Nell'ambito del territorio comunale sono presenti numerose strutture sanitarie quali ospedali, case di cura private, case di riposo e residenze protette; in questa fase di analisi sono stati individuati sul territorio tutti gli edifici dedicati esclusivamente a tale uso, attribuendone alla classe I la relativa sezione censuaria.

4.3.1.c Aree verdi

Sono state attribuite alla classe I tutte le aree verdi la cui fruibilità è imprescindibilmente connessa alla quiete: le ville storiche, le aree naturali protette, come da specifica normativa ed i parchi comunali di dimensione rilevante.

Tutte le aree identificabili come verde di quartiere e pertinenziale sono state aggregate alla sezione cui appartengono, e ne assumono la classe.

4.3.1.d Aree archeologiche e siti storici

Sono state attribuite alla classe I le aree archeologiche ed i siti storici principali e di dimensione rilevante.

Tutte le emergenze puntuali, e quelle imprescindibilmente connesse col tessuto urbano, sono state aggregate alla sezione cui appartengono, e ne assumono la classe.

4.3.2 Individuazione delle classi V e VI

Si è constatata sul territorio comunale sia la presenza di nuclei industriali e commerciali con presenza di grande e media industria, ed attività di servizi a grande impatto acustico, sia l'esistenza di piccole industrie ed attività di artigianato, generalmente connesse col tessuto urbano. Tali zone sono state per lo più attribuite alla classe V., riservando alla classe VI eventuali aree esclusivamente industriali, con attività rumorose a cicli continuo.

Allo stesso modo sono state considerate le attività estrattive e di cava.

La presenza di attività di artigianato e servizi, legate spazialmente e funzionalmente alla realtà urbana, non hanno comportato la attribuzione all'area V, ma si è ritenuta più consona allo spirito di legge la attribuzione alla classe IV.

4.3.3 Individuazione delle classi II, III e IV

La Legge Regionale Lazio n. 18/2001, per le classi II, III, IV, come già ricordato, propone una elaborazione che tiene conto, per ciascuna sezione, di alcuni fattori importanti ai fini del livello acustico.

Elemento fondamentale nella assegnazione delle classi II, III, e IV è la presenza di densità di popolazione e di esercizi produttivi, commerciali ed artigianali nonché l'impatto della rete viaria secondo quanto previsto dall'art.11 della stessa Legge e del volume del traffico supportato.

La bozza di classificazione tra le classi II, III, IV è il risultato di una analisi combinata dei fattori sopra detti, attraverso la aggregazione dei dati elementari caratterizzanti ciascun aspetto.

Naturalmente il confronto non viene effettuato per le classi I, V e VI, in quanto queste sono già assegnate con altri criteri.

5. SUPERAMENTO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO

Per procedere ad una classificazione acustica del territorio comunale che superi la parcellizzazione derivante da una classificazione basata sulla sezione di censimento è stata effettuata l'aggregazione in macro aree di sezioni di censimento adiacenti, con caratteristiche acustiche omogenee.

La procedura utilizzata per effettuare gli accorpamenti si basa prevalentemente su una analisi di tipo cartografico, articolata nei seguenti passaggi:

- Definizione del confine delle classi seguendo, ove possibile, limiti naturali (corsi d'acqua, dislivelli) ed artificiali (strade, ferrovie, mura) o un altro limite ben determinato;
- Definizione delle zone a destinazione di uso specifico (residenziale, commerciale, produttivo e di servizio) o a connotazione morfologica evidente (aree storiche o comunque fortemente tipizzate);
- Attribuzione di una classe acustica omogenea alle aree precedentemente individuate, o a loro sottoinsiemi, o aggregazioni, sulla base di criteri di prevalenza

Si è provveduta alla identificazione delle fasce territoriali di pertinenza delle ferrovie (come da DPCM 18/11/98) e delle strade classificate come viabilità di scorrimento, nonché degli allacci tra queste che interessassero viabilità locale.

Tali aree, con gli edifici in esso ricadenti, sono state classificate in classe IV, in considerazione degli elevati livelli di traffico che le interessano.

Sono state inoltre considerate in classe III, per le caratteristiche specifiche del traffico locale, l'area prospiciente la stazione ferroviaria e le principali strade di distribuzione interquartiere, nonché tutte le strade interessate da intersezioni a raso con la ferrovia.

Nella delimitazione delle zone acustiche si è tenuto conto di quanto indicato dall' art. 7 comma 5 LR Lazio 18/2001 Regione Lazio evitando l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori superiori a 5 dB. Laddove presente una situazione di incompatibilità acustica fra aree contigue si è proceduto come segue:

- nelle situazioni dove le caratteristiche geomorfologiche del terreno e dell'insediamento lo consentivano è stata prevista la interposizione di aree cuscinetto, con classificazione intermedia, così da eliminare l'incompatibilità;
- le situazioni di incompatibilità dove non è stato possibile il ritagli del territorio in classi digradanti sono state segnalate graficamente per un intervento di riqualificazione dal punto di vista strategico (spostamento di attività) o tecnologico (abbattimento delle immissioni e delle emissioni acustiche)

Particolare rilevanza assumono gli edifici scolastici e quelli ospedalieri, che secondo il D.P.C.M. 14.11.97, dovrebbero essere assegnati alla classe I. Nel caso di scuole, case di cura e di riposo inserite nel contesto urbano in presenza di strade ad elevato traffico, si è scelto, nei casi in cui il recettore sensibile si trovi all'interno di un'area con classificazione fino alla III, di assegnare tale classe anche alla scuola o alla casa di cura interessata. Il riepilogo di tali situazioni, da considerare meritevoli di intervento di riduzione dell'impatto acustico come sopra descritto, non è riportata nella cartografia relativa alla classificazione acustica, ma nel regolamento allegato che viene approvato contestualmente.

Per quanto riguarda le strutture scolastiche la situazione è descrivibile attraverso diverse casistiche:

- 1) scuole in edifici antichi riadattati, ricadenti nell'abito del Centro Storico, non distinguibili formalmente dall'edificato circostante. (Scuole elementari e di media inferiore di Corso Garibaldi, 32 e 80). Per tale tipologia di edifici, la definizione di aree di Classe I, senza alcun elemento fisico di separazione dai circostanti e adiacenti a edifici ricadenti in classe superiore, sarebbe un esercizio puramente astratto di applicazione di un principio dettato dalla normativa ad una realtà non compatibile con essa. Il possibile ed auspicabile miglioramento dell'ambiente acustico delle scuole richiede la fissazione di un obiettivo di qualità ambientale per l'intero Centro Storico, la cui opportunità e definizione è un tema politico che questa operazione tecnica di zonizzazione acustica rimanda alla Amministrazione Comunale.
- 2) Complessi scolastici moderni, inseriti in un compendio, costituiti da scuole materne, elementari, medie inferiori, istituto tecnico, collocato in via Gramsci nell'ambito di un quartiere di nuova edificazione. Si tratta di edifici ricadenti nell'abito della fascia di impatto acustico della Autostrada Roma -Napoli. Per tale evenienza la norma esplicitamente prevede l'obbligo di elaborazione di misure atte ad abbattere il livello acustico all'interno degli edifici, in primo luogo con interventi sulla infrastruttura, ed eventualmente con interventi sugli edifici stessi, a carico del gestore autostradale, tramite l'impiego di quota parte degli oneri di manutenzione. In presenza di tale specifico dettato di Legge, non è stata prevista la creazione di una zona di Classe I ritagliata, e delle relative zone cuscinetto circostanti.
- 3) Edifici scolastici rurali e minori (Colle S. Giovanni, m Colle Valleranno, Sant'Anna, Maccarece, Vill. Rinascita, San Giorgio), inseriti in un edificato sparso, con aspetti edificatori e morfologici analoghi all'ambiente urbano circostante, Si tratta di strutture minori per le quali la creazione di una zona di Classe I ritagliata nella circostante area di Classe 2 o 3 porterebbe ad una frammentazione incongrua delle aree di piano.

Per quanto riguarda la struttura ospedaliera vigente la situazione è assolutamente identica a quella del compendio scolastico di cui al punto 2, e va risolta con una pianificazione di interventi correlata.

L'Amministrazione Comunale ha in fase di progetto o di imminente realizzazione alcune trasformazioni urbane di rilevante impatto sia urbanistico che acustico.

Ad est dell'attuale edificato nella fascia compresa tra la via Casilina e l'Autostrada del Sole, è prevista la realizzazione del nuovo svincolo sulla A1, che sostituirà quello attuale troppo prossimo all'abitato. Tale svincolo darà accesso diretto a poli di interesse nazionale quali il Polo Turistico Integrato, con attrazioni e parchi a tema, e il Fashion District, con localizzazioni commerciali nel campo della moda. Dato il rilevante movimento di pubblico, veicoli, e merci insito nelle caratteristiche dell'insediamento progettato, se ne è prevista la collocazione in Classe IV. Del pari in Classe IV sono stati posti alcuni elementi di contorno e di servizio quali i parcheggi e una zona artigianale. La localizzazione prevista per le zone alberghiere è in Classe III.

ZONE CON DESTINAZIONE D'USO ADOTTATE CON PROPRIE DELIBERE DAL COMUNE DI VALMONTONE

Zona A

In adiacenza all'attuale casello autostradale, nella zona collinare a Sud dello stesso, è prevista la realizzazione di un Centro Sanitario denominato "Città Amica" con localizzazione di strutture di cura e degenza.

Per tale utilizzazione è prevista la classificazione nella Classe I, che però è possibile solo per una limitata fascia di terreno, in quanto la gran parte ricade nella fascia di impatto acustico dell'Autostrada.

In fase di realizzazione sarà necessaria l'adozione di provvedimenti atti a mitigare l'emissione dell'infrastruttura autostradale e a creare un clima acustico idoneo all'interno degli edifici sanitari.

Zona B

Sulla via Casilina, in direzione Colleferro, è prevista la realizzazione del Polo Turistico Alberghiero.

Per tale utilizzazione è prevista la classificazione in Classe I, che però è possibile solo per la parte dell'area più lontana della Statale, e della Ferrovia Roma-Cassino, che ne impegnano il resto con proprie fasce di impatto acustico.

Dovranno essere previste iniziative di tutela dell'ambiente acustico dell'opera in fase di realizzazione.

Zona C

Sulla via Casilina, è prevista la riserva di un'area ad Ovest del Centro Storico per la realizzazione di una Scuola Speciale Per Arti e Mestieri legati alla Cinematografia denominata Università Europea dello Spettacolo.

E' previsto l'inserimento di tale area in Classe I.

Zona D

Ai confini sudorientali del Comune è stata riservata una vasta area pianeggiante per la realizzazione di un **Parco Zoofilo**. Ne è stata prevista la collocazione in Classe I in quanto la fruizione dell'attività ed il benessere degli animali richiedono la massima quiete.

6. VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE

La classificazione acustica del territorio nasce in concomitanza con la revisione della pianificazione urbanistica e, pertanto, ne tiene debito conto.

Già nella fase di realizzazione della bozza sono stati esaminati gli atti di pianificazione di cui sopra. Ad esempio, nell'assegnazione delle classi di rumorosità, si è tenuto conto del fatto che un insediamento rumoroso posto in ambito urbano sia destinato a ristrutturazione residenziale e se un'area, attualmente verde, sia destinata ad essere percorsa da una nuova strada o se siano già in fase di realizzazione progetti edilizi particolari.

6.1 Confronto con misure fonometriche

La classificazione acustica del territorio, analogamente ad altri atti di pianificazione, non deve essere la fotografia dell'esistente bensì dovrebbe, guardando al futuro, indicare in prospettiva l'uso del territorio assegnando le classi di rumorosità nel rispetto delle norme urbanistiche già approvate.

Pertanto, le misure di rumorosità hanno valore di confronto con la bozza di classificazione. Le linee guida della Regione non prevedono un numero di rilevamenti acustici né le modalità di misura ma, lo scrivente, al fine di verificare se esistevano le condizioni di cui all'art. 7 della L. 447/95 ha effettuato una serie di rilevamenti in zone campione nelle varie classi.

In nessun caso si è superato il valore di cui all'art. 6 comma 1 del DPCM 14/11/1997 e pertanto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 del DPCM 14/11/1997.

Le verifiche effettuate sono in effetti state mirate a caratterizzare i livelli acustici in particolari situazioni dove si potevano avere superamenti dei valori limite assegnati.

Le misure fonometriche sono state svolte dallo scrivente Tecnico Competente

I rilevamenti sono stati effettuati per ciascuna postazione in periodo diurno per un tempo di circa un'ora.

I punti di rilevamento sono stati scelti in prossimità delle aree di confine tra una classe e quella superiore.

Pur quanto ciò premesso, è opinione dello scrivente che sarà necessario procedere, una volta che la classificazione in zone acustiche sarà approvata, ad una approfondita campagna di monitoraggio del Clima Acustico del territorio Comunale al fine di adottare tutte le misure che si dovessero rendere necessarie al fine della salvaguardia della popolazione.

7. DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. D

In concomitanza con la classificazione del territorio comunale in zone acustiche omogenee e' stato redatto IL REGOLAMENTO COMUNALE DEL RUMORE ai sensi dell'art. 5 lett. D della L. R. Lazio 18/2001.

Tale regolamento viene adottato contestualmente alla zonizzazione.

8. REVISIONE ED AGGIORNAMENTO - CAMPAGNE DI MISURA - INDIRIZZI PROGRAMMATICI

La LR Lazio 18/2001 prescrive che il Comune, dopo avere adottato la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del territorio comunale, redatta da Tecnico competente in possesso dei requisiti di Legge, depositi la proposta presso la segreteria e la trasmetta alla Regione, alla Provincia ed ai comuni confinanti ed adotti una procedura di ricezione e valutazione delle osservazioni. Al termine della procedura la classificazione costituisce un allegato al Piano Urbanistico Comunale Generale.

Nei casi di incompatibilità previsti dalla Norma i Comuni adotteranno i piani comunali di risanamento acustico, che prevedono l'individuazione della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore, con individuazione dei livelli acustici da raggiungere; soggetti cui compete l'intervento; priorità, modalità e tempi previsti; stima degli oneri e dei benefici ed eventuali misure cautelari e d'urgenza. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti adottano inoltre una relazione biennale sullo stato acustico.

I casi di incompatibilità più frequenti tra quelli rivisti nella Norma sono:

accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa superiori a 5 db (anche con territori di comuni confinanti)

strade con valore limite di zona più elevato rispetto a quello della zona attraversata (entro 12 mesi)

Una volta determinata la zonizzazione acustica del territorio essa dovrebbe fungere da regolatore nell'ambito della compatibilità acustica dei nuovi insediamenti e vincolare l'evoluzione anche degli strumenti urbanistici generali.

Si potrebbe quindi pensare che una volta adottata essa debba rimanere immutata e invariabile nel tempo. In realtà l'evoluzione socio-economica del territorio risulta spesso rapida e non facilmente prevedibile e quindi anche la zonizzazione acustica effettuata, potrebbe dopo un certo lasso di tempo, non risultare più adeguata alle nuove situazioni.

E' da tenere presente inoltre che per quanto riguarda la realtà esistente all'atto della zonizzazione non è stato sempre possibile attuare in modo completo e rigido i criteri ottimali indicati dalla normativa.

Sulla base di queste considerazioni si consiglia di verificare periodicamente i livelli sonori mediante campagne di monitoraggio del rumore effettuando un controllo della "evoluzione acustica" del territorio e verificando gli effetti degli eventuali interventi di bonifica effettuati.

In ogni caso una revisione, o una verifica di compatibilità reciproca, della zonizzazione e del Piano Regolatore, andrà effettuata in occasione di ogni modifica o revisione degli strumenti urbanistici.